

intenda adottare, nel rispetto dell'unità d'Italia, una deregulation che legalizzi su tutto il territorio nazionale tali comportamenti. (4-31611)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

la nuova normativa disciplinante lo stato giuridico ed economico della dirigenza pubblica prevede che i singoli dirigenti stipulino con l'amministrazione un contratto di lavoro individuale e che tale contratto di lavoro, nel contratto di tipo privatistico soggetto quindi alle norme del codice civile in materia di contratti di lavoro;

esiste una specifica direttiva disciplinante le linee guida che le amministrazioni pubbliche sono tenute a seguire nella stesura dell'articolo contrattuale;

in tale direttiva è chiaramente previsto che il contratto rechi l'ammontare della retribuzione percepita anche per quanto riguarda la sua parte variabile, la retribuzione cioè di posizione correlata all'ufficio per il quale si riceve incarico di direzione;

alcune amministrazioni, in particolare quella per i beni e le attività culturali, si trovano in questo momento nella condizione di non aver ancora determinato la graduazione delle funzioni dirigenziali dei propri uffici con relativo correlato trattamento economico di posizione poiché il decreto di graduazione è stato dichiarato nullo con sentenza del tribunale amministrativo regionale;

le stesse amministrazioni in particolare quella per i beni e le attività culturali,

non hanno ultimato la individuazione dei loro uffici con regolamento essendo lo stesso ancora in fase di registrazione presso la Corte dei conti;

le stesse amministrazioni, nonostante ciò, hanno iniziato a stipulare contratti individuali privi della necessaria indicazione della retribuzione contrattuale inserendo una generica frase di retribuzione percepita « a titolo di acconto e salvo conguaglio »;

i dirigenti cui è stato sottoposto tale contratto, privo di precisa indicazione della retribuzione cui si ha diritto per l'incarico ricoperto, non si trovano nella libera condizione di poter non sottoscrivere il contratto stesso in quanto così facendo non troverebbero collocazione all'interno della loro amministrazione ma rimarrebbero privi di incarico e, pertanto, sarebbero collocati nel ruolo unico con forte perdita e diminuzione della retribuzione finora percepita;

ai dirigenti tale contratto viene sottoposto solo al momento della firma senza trasmettere una bozza preventiva e lasciare al singolo uno spazio di tempo per la riflessione —:

se il Ministro per la funzione pubblica non ritenga di dover verificare quali tipi di contratti individuali stiano proponendo le singole amministrazioni ai dirigenti;

se tali contratti rispettino le vigenti linee guida;

se tali contratti specialmente quelli recentemente sottoscritti presso il Ministero per i beni e le attività culturali siano compatibili con la disciplina privatistica e tale disciplina possa prevedere un conguaglio a debito ai danni del lavoratore;

se risponda ai principi di correttezza e buona fede ed alla linea politica del Governo che per lo stesso tipo di incarico finora ricoperto il dirigente possa sottoscrivere l'eventualità di dovere restituire somme percepite;

se risponda ai principi di correttezza e di buona fede, ed alle linee politiche del Governo, che il ministero per la funzione

pubblica tollerare che alcune amministrazioni dello Stato predispongano contratti recanti tutte le garanzie previste dal codice civile, mentre altre, nonostante abbiano errato giusta sentenza amministrativa, nei tempi e nelle procedure della propria interna organizzazione (di individuazione di uffici e valutazione degli stessi nonché dalle risorse economiche occorrenti al pagamento dalla retribuzione di posizione dei dirigenti), propongano ai dirigenti clausole difformi dalle linee guida e dalla disciplina civilistica;

se non sia manifesta ingiusta, contraria ai principi della concreta solidarietà sociale che, fra tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, la dirigenza del comparto Stato si possa trovare priva della certezza e della sicurezza della propria retribuzione e senza garanzie per il mantenimento del posto di lavoro;

se i Ministri interpellati non ritengano di dover sospendere l'efficacia di quei contratti in cui non vi sia certezza retributiva per la parte variabile della retribuzione di posizione fino alla data di adozione dei provvedimenti di determinazione del trattamento economico di posizione correlato alla graduazione delle funzioni dirigenziali con riferimento agli uffici individuati nei regolamenti delle singole amministrazioni.

(2-02602) « Cutrufo, Tassone, Teresio Del-
fino, Volontè ».

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:

OLIVIERI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

nel 1994 la procura della Repubblica di Trento diede avvio ad un'indagine relativa all'utilizzo di plasma infetto di provenienza illecita o non certificata per la

produzione di emoderivati con conseguente diffusione tra numerose persone di epidemia per virus HIV, HBV e HCV. In questa indagine sono stati coinvolti importanti gruppi farmaceutici, funzionari pubblici, personale di centri trasfusionali;

la procura della Repubblica di Trento ha presentato la richiesta di rinvio a giudizio per ventisette imputati. Si tratta di persone coinvolte per vari motivi nella vicenda: Guelfo Marcucci, Duilio Poggolini, Paolo Marcucci, Edo Rinaldi, Enzo Bucci, Ferdinando Fognani, Roberto Passino, Faustino Boschi, Andrea Capuano, Roberto Morini, Enrico Romano, Giovanni Rinaldi, Alessandro Corallo, Anna Maria Tonsa, Francesco Degli Onofri, Carlo Grassi, Michele Rosi, Antonio Di Benedetto, Antonio Minerva, Giuseppe Paoletto Paoletti, Claudio Serafini, Michele Colarossi, Carmela D'Arco, Ivo Gentilini, Fernanda Marchiori, Oswald Prinoth, Francesco Prusciano;

l'udienza preliminare del processo penale si terrà il 12 dicembre 2000 per i reati di cui agli articoli 81 commi 1 e 2, 110, 113, 438 commi 1 e 2 codice penale, 81 commi 1 e 2, 56, 452 codice penale, 624, 625 n. 7, con le aggravanti di cui all'articolo 61 n. 3, 7, 9, 11. Lungo è l'elenco delle parti offese, dunque potenzialmente interessate a costituirsi parte civile in questo maxi-processo; dalla ricostruzione dei fatti si evince che venivano avviati alla produzione e quindi messi in commercio una grossa quantità di materie prime, semilavorati, prodotti infialati, prodotti finiti, sieri non controllati e che hanno concorso a cagionare epidemie per virus HIV, HBV e HCB;

questi materiali e prodotti erano di proprietà della Società Marcucci che conosceva l'inaffidabilità degli stessi. Questi erano infatti derivati da sangue non testato e suscettibile di infezione, tanto che la quantità rimanente della stessa partita, in seguito all'avvio delle indagini, risultò infetta alle analisi effettuate in forma di perizia;

inizialmente erano custoditi presso i magazzini Cariplo di Pavia, sono stati